




FE.MA. S.R.L.

CODICE ETICO

Approvato con delibera degli Amministratori del 29 giugno 2021

REV.	APPROVAZIONE	EMISSIONE	FIRMA
00	29 giugno 2021	29 giugno 2021	
01			
02			
03			



PREMESSA.....	4
CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE.....	6
1.1. Mission di Fe.Ma. S.r.l.	6
1.2. Destinatari ed ambito di applicazione del Codice	6
1.3. Diffusione del Codice Etico e formazione	7
CAPITOLO 2 – PRINCIPI E VALORI.....	9
2.1. Rispetto delle leggi.....	9
2.2. Conflitto di interessi.....	9
2.3. Prevenzione della corruzione.....	10
2.4. Antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari.....	11
2.5. Tutela della privacy e riservatezza delle informazioni.....	12
2.6. Chiarezza nelle comunicazioni	13
2.7. Tutela dell’ambiente e della pubblica incolumità	14
2.8. Tutela del patrimonio sociale e della proprietà industriale.....	15
2.9. Trasparenza contabile e adempimenti tributari.....	16
CAPITOLO 3 – RAPPORTI INTERNI	17
3.1. Rispetto dei lavoratori.....	17
3.2. Collaborazione, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane	18
3.3. Promozione della diversity.....	19
3.4. Libertà di associazione e negoziazione collettiva	19
3.5. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro	20
3.6. Beni aziendali e strumenti informatici	20
CAPITOLO 4 – I RAPPORTI CON GLI INTERLOCUTORI ESTERNI.....	22
4.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	22
4.2. Rapporti con collaboratori e consulenti.....	23
4.3. Rapporti con i fornitori.....	24
4.4. Concorrenza leale	25
4.5. Rapporti con partiti politici ed organizzazioni sindacali	25



4.6. Rapporti con altri stakeholders.....	26
4.7. Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo	26
CAPITOLO 5 - SANZIONI	28
DISPOSIZIONI FINALI	29

PREMESSA

Fe.Ma S.r.l. (di seguito anche “Fe.Ma.” o la “Società”) rappresenta una realtà aziendale italiana che opera nel settore del pets control e si è affermata, nel contesto lombardo, quale leader di mercato.

In ragione della specifica operatività della Società, connotata da plurimi e frequenti rapporti con la Pubblica Amministrazione, è stata avvertita la necessità di definire con chiarezza i valori ed i principi ai quali si ispira l’attività di impresa.

Per tale motivo, è stato adottato il presente documento, denominato **Codice Etico** (di seguito anche il “Codice”), che contempla i principi generali cui Fe.Ma si ispira e le regole di condotta alle quali si conforma nell’interazione con i propri interlocutori sia interni che esterni.

I principi ed i valori espressi nel Codice non hanno valenza soltanto morale, ma ispirano ogni aspetto dell’operatività di Fe.Ma., costituendo dunque la formalizzazione delle regole di diligenza cui sono vincolati tutti i Destinatari.

Con il Codice Etico, Fe.Ma. intende rendere noto a tutti coloro i quali entrino in contatto con la Società che la propria attività d’impresa è improntata ai valori della legalità, integrità, affidabilità, trasparenza, centralità della persona, qualità, onestà e rispetto dell’ambiente.

Le regole contenute nel Codice devono essere osservate da tutti i soggetti che si interfaccino, per qualsiasi ragione, con la Società; il rispetto di tali principi è essenziale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione di Fe.Ma., qualità che costituiscono il patrimonio irrinunciabile nell’ambito del contesto civile ed economico in cui la stessa opera.

Il presente Codice costituisce, inoltre, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello”), adottato in conformità al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito anche il “Decreto”), mediante il quale la Società intende prevenire il rischio che, al proprio interno, vengano commessi illeciti funzionali al perseguimento del proprio oggetto sociale.



La sinergia determinata dalla vigenza di questi due strumenti di normazione interna – Codice e Modello – in unione con le certificazioni conseguite dalla Società, consente a Fe.Ma di tutelare il proprio prestigio e la propria credibilità, in quanto idonea a garantire la conformità del suo operato alla normativa italiana ed internazionale, ai principi di integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti terzi che entrino in contatto con la medesima.

Il Codice è stato approvato e adottato con apposita delibera degli Amministratori del 29 giugno 2021.

CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE

1.1. Mission di Fe.Ma. S.r.l.

Fe.Ma. S.r.l. è una società a responsabilità limitata di diritto italiano che ha sviluppato, nel corso dei suoi oltre quarant'anni di attività, un know-how di assoluto rilievo nel settore del pet control, offrendo i propri servizi sia a clienti pubblici che privati.

I punti di forza sono costituiti dal continuo aggiornamento e dalla costante ricerca di soluzioni innovative, caratteristiche che hanno consentito a Fe.Ma. di affermarsi quale punto di riferimento sul mercato nel quale opera.

1.2. Destinatari ed ambito di applicazione del Codice

I principi, i valori e le regole di condotta contenuti nel Codice Etico si applicano a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, operino con o per la Società, anche solo occasionalmente.

In particolare, Fe.Ma. richiede il rispetto del Codice a tutti quei soggetti definiti, collettivamente, i "Destinatari", tra i quali devono essere annoverati:

- a) i soci di Fe.Ma. S.r.l.;
- b) i componenti degli Organi Sociali (sindaci e revisori), nonché qualsiasi soggetto, in posizione apicale, che eserciti anche di fatto funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo della Società;
- c) tutti i dipendenti e tutti i collaboratori, anche occasionali, della Società, ivi compresi i lavoratori con contratti di tipo parasubordinato quali, ad esempio, i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori somministrati;
- d) consulenti, fornitori, *partner* commerciali, e qualsiasi altro soggetto terzo che, a qualunque titolo, collabori o svolga la propria attività in nome e/o per conto – o

comunque a favore – della Società in virtù di apposito mandato o di altro rapporto contrattuale.

I Destinatari sono tenuti ad improntare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi ed ai valori espressi nel Codice. In particolare, le disposizioni ivi contenute integrano le regole di diligenza, disciplinate dal codice civile e dalla normativa di settore, imposte ai Destinatari dal rapporto di lavoro, di mandato o di prestazione d'opera intercorrente con la Società, quale parte essenziale delle obbligazioni assunte nei confronti della stessa. In nessun modo il convincimento di agire a vantaggio o nell'interesse della Società può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di condotte e comportamenti in contrasto con i principi enunciati nel Codice.

Le disposizioni del Codice sono da ritenersi prevalenti su qualsiasi disposizione aziendale interna, contenuta in istruzioni, regolamenti, protocolli o procedure, nel caso in cui dovessero risultare confliggenti.

1.3. Diffusione del Codice Etico e formazione

Il Codice Etico viene diffuso presso tutti i Destinatari, attraverso attività di comunicazione diversificate per ogni tipologia.

L'Ufficio Amministrazione - Personale, di concerto con ciascun responsabile di Dipartimento, promuove la conoscenza delle regole e dei principi riportati nel Codice fra tutti i dipendenti, assicurandone – assieme all'Organismo di Vigilanza – la corretta interpretazione e comprensione.

Il Codice Etico è reso accessibile tramite pubblicazione sul sito internet e sulla rete *intranet* della Società, nonché mediante affissione presso le sedi aziendali, a disposizione di tutto il personale.

Tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dalla Società dovranno prevedere apposite clausole contenenti l'esplicito impegno al rispetto dei valori espressi nel Codice, la cui osservanza



costituisce un presupposto essenziale per il proseguimento del rapporto intercorrente con Fe.Ma.

La Società, anche per il tramite dell'Organismo di Vigilanza, verifica periodicamente il grado di diffusione del Codice, nonché la sua osservanza in concreto, da parte di tutti i Destinatari, adottando opportune azioni correttive qualora ne ravvisi la necessità. All'Organismo di Vigilanza è attribuita la possibilità di intraprendere iniziative formative a favore di tutto il personale dipendente ed assume la qualifica di principale interlocutore nel caso in cui emergano dubbi interpretativi ed applicativi dei principi contenuti nel Codice.

CAPITOLO 2 – PRINCIPI E VALORI.

Fe.Ma. impronta la propria attività d’impresa ai principi e ai valori cristallizzati nel Codice Etico, ai quali deve riconoscersi valore primario ed inderogabile, richiedendone il rispetto da parte di tutti i Destinatari, indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato con la Società.

2.1. Rispetto delle leggi

Fe.Ma. richiede che tutti i Destinatari rispettino le leggi vigenti e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale. Eventuali violazioni, benché asseritamente realizzate nella convinzione di agire nell’interesse o a vantaggio della Società, non sono tollerate senza alcuna eccezione.

Ogni rapporto intrattenuto da Fe.Ma con qualsiasi interlocutore, interno o esterno, pubblico o privato, è caratterizzato da correttezza, trasparenza, integrità e lealtà, principi dai quali non è possibile discostarsi neppure nella convinzione di perseguire l’interesse della Società o di farle conseguire un vantaggio.

2.2. Conflitto di interessi

Fe.Ma. garantisce che le decisioni assunte dall’azienda perseguano unicamente l’interesse della Società. A tal fine, i soci, gli Organi sociali, gli apicali, i sottoposti, i collaboratori ed i consulenti sono tenuti a dichiarare l’esistenza di interessi particolari – anche solo potenziali – nell’esecuzione di una determinata operazione o nell’assunzione di una decisione.

Qualora l’interesse particolare del singolo sia – anche solo parzialmente – in conflitto con quello della Società, il portatore del predetto interesse è tenuto ad astenersi dal compiere l’atto che ha generato il conflitto o dall’assumere alcuna decisione in proposito. In ogni caso, ne deve essere fornita comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ciascuno dei destinatari di Fe.Ma., prima di accettare qualsiasi incarico a favore di soggetti esterni, rendono nota alla Società l'eventuale esistenza di una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale e/o parziale.

E' ogni caso vietato a chiunque trarre vantaggi e benefici a titolo personale da opportunità d'affari sorte in occasione dello svolgimento delle funzioni ricoperte presso Fe.Ma.

2.3. Prevenzione della corruzione

L'organizzazione aziendale di Fe.Ma. previene, concretamente, qualunque fenomeno di corruzione mediante opportuni presidi e misure di sicurezza.

A tal fine, la Società vieta la corresponsione, l'offerta o la promessa a terzi, siano essi soggetti pubblici o privati, di denaro, doni o favori, indipendentemente dallo scopo perseguito (finanche per interessi o vantaggi personali perseguiti dal soggetto agente). Allo stesso modo, a tutti i Dipendenti e gli Amministratori di Fe.Ma. è tassativamente vietato accettare offerte o promesse di denaro o di altre utilità da parte di terzi.

La Società, tuttavia, ammette atti di cortesia commerciale, quali omaggi e forme di ospitalità, a condizione che siano di modico valore e vengano effettuati con una frequenza ragionevole; in ogni caso, tali cortesie non devono mai essere condizionate all'ottenimento di indebiti vantaggi – di qualsiasi natura – per Fe.Ma. né costituire la ricompensa per eventuali vantaggi già ottenuti in precedenza. Nello specifico, le spese di rappresentanza sono ammesse sempreché ordinarie e ragionevoli, tali da non compromettere la reputazione o l'integrità delle parti coinvolte, né essere interpretabili come dirette ad ottenere favori impropri. Resta in ogni caso ferma la necessità che tali spese siano appositamente autorizzate dalle competenti funzioni aziendali e dettagliatamente rendicontate.

La Società ammette inoltre donazioni ed atti di liberalità, che potranno essere realizzati unicamente attraverso il circuito bancario e solo per finalità di alto valore sociale, ricreativo, culturale, sportivo o di ricerca scientifica; in ogni caso, è necessario aver previamente verificato che il beneficiario della donazione sia un soggetto di comprovata onorabilità.

2.4. Antiriciclaggio e gestione dei flussi finanziari

Fe.Ma. esercita la propria attività nel rispetto delle disposizioni valutarie e della normativa, nazionale ed internazionale, in tema di prevenzione del riciclaggio, nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti in materia.

Nell'instaurare relazioni economiche e/o finanziarie o nello stipulare un qualsiasi contratto, la Società verifica in via preventiva – mediante le informazioni disponibili, preferibilmente documentali – la reputazione della controparte, salvo che si tratti di un soggetto istituzionale o la cui onorabilità costituisca fatto notorio. Nel caso in cui vengano intrattenute relazioni economiche, commerciali o finanziarie con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, la Società dovrà acquisire adeguati elementi per escludere il rischio di riciclaggio o di impiego delle risorse per finanziamenti illeciti.

La Società proibisce, senza alcuna eccezione, la ricezione di fondi o l'acquisto di beni che si sappia, o si abbia ragionevole motivo di ritenere, costituiscano il provento di attività criminose.

Fe.Ma. esige che tutti i pagamenti e i trasferimenti di fondi avvengano prevalentemente attraverso gli intermediari autorizzati e, dunque, siano rigorosamente tracciati. Il ricorso al denaro contante, o ad altri mezzi di pagamento al portatore, è ammesso unicamente per spese di piccola cancelleria (ad es. marche da bollo) e di rifornimento di cibi e bevande di modesta entità, a condizione che si tratti di importi limitati, comunque non superiori ad € 500. È inoltre escluso l'impiego di assegni sprovvisti della clausola di non trasferibilità.

Ognuna delle transazioni finanziarie poste in essere dalla Società deve essere opportunamente autorizzata dalle competenti funzioni aziendali, per poi essere accuratamente registrata nelle scritture contabili obbligatorie. In particolare, i pagamenti devono sempre essere diretti ai soggetti risultanti dal contratto o dalla lettera d'incarico; è fatto tassativo divieto di eseguire pagamenti – o altri trasferimenti di fondi, comunque denominati – a favore di soggetti diversi da coloro i quali abbiano svolto la prestazione contrattualmente prevista.

Allo stesso modo, la Società proibisce che siano eseguiti pagamenti in Paesi diversi da quelli formalmente concordati nei contratti o nelle lettere di incarico; i corrispettivi, o comunque le somme a qualsiasi titolo corrisposte, devono essere proporzionati alla prestazione effettivamente svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato; è proibito procedere al pagamento di una somma superiore al compenso pattuito, se non previo motivato accordo. I pagamenti devono essere adeguatamente documentati e corredati da tutti i relativi giustificativi.

Fe.Ma. assicura che ogni tipo di sovvenzione, contributo o finanziamento – ricevuto da qualsiasi istituzione o ente, sia pubblico che privato – sia impiegato conformemente alle finalità per cui è stato ottenuto.

2.5. Tutela della privacy e riservatezza delle informazioni

La Società acquisisce le informazioni e i dati relativi ai propri interlocutori in conformità a quanto previsto dalla disciplina normativa, nazionale ed europea, in materia di *privacy* (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, con il quale è stato introdotto il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 2016/679, c.d. “GDPR”, e successive modificazioni ed integrazioni). La conservazione dei dati e delle informazioni raccolte è consentita unicamente per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento dell’esigenza che ha determinato la necessità di acquisizione e, in ogni caso, viene assicurato che il relativo trattamento avvenga solo per le finalità specificamente connesse alle attività aziendali e, ove richiesto dalla normativa, previo consenso dell’interessato.

La Società informa puntualmente i soggetti dei quali siano stati raccolti i dati e le informazioni in merito:

- a) alla natura dei dati personali che saranno oggetto di trattamento da parte di Fe.Ma. o, eventualmente, di soggetti terzi;
- b) alle modalità di trattamento;

- c) agli ambiti e alle finalità della eventuale comunicazione.

La Società adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare trattamenti impropri dei dati personali raccolti, nonché per impedire accessi non autorizzati ai propri archivi.

Fermo restando che la Società garantisce la massima chiarezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività d'impresa, i Destinatari sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni e dei dati relativi a Fe.Ma. che non siano di pubblico dominio e di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto in essere con la Società. I Destinatari possono utilizzare le informazioni acquisite unicamente nello svolgimento delle funzioni e delle attività per l'espletamento delle quali sono state comunicate, evitandone la diffusione in assenza di specifica autorizzazione della Società, salvo che per adempiere ad eventuali obblighi di legge.

2.6. Chiarezza nelle comunicazioni

L'attività di comunicazione svolta dalla Società verso l'esterno deve:

- uniformarsi alla normativa nonché alle regole di buona condotta professionale;
- essere chiara, tempestiva, completa e trasparente;
- tutelare la proprietà industriale.

Fe.Ma. assicura che tutte le comunicazioni, sia interne che esterne, siano redatte in modo chiaro e preciso, nel rispetto dei principi di veridicità, tempestività e continenza espositiva, ed è quindi vietata la comunicazione o la diffusione di notizie, dati o informazioni false, tendenziose o comunque suscettibili di ingannare o indurre in errore i destinatari.

Nel tutelare il diritto all'informazione dei propri interlocutori, sia pubblici che privati, Fe.Ma. opera il necessario bilanciamento con il diritto/dovere di riservatezza e, in ogni caso, garantisce la salvaguardia del segreto e della proprietà industriale.

La Società prevede che i rapporti con i mezzi di informazione – tra i quali la stampa, la televisione ed i social network – siano curati esclusivamente dalle funzioni aziendali preposte

o dalle persone da queste appositamente delegate. Di conseguenza, tutte le comunicazioni dirette all'esterno, i comunicati stampa e le dichiarazioni devono essere previamente autorizzate secondo le procedure aziendali. I dipendenti e i collaboratori non autorizzati sono dunque tenuti ad astenersi dal rendere dichiarazioni, anche se sollecitati dall'esterno.

2.7. Tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, Fe.Ma. promuove la tutela e la valorizzazione dei territori nei quali opera ed assicura il minor impatto possibile sulle matrici ambientali, ispirandosi al principio di precauzione e di prevenzione. La Società promuove la diffusione di una significativa cultura e sensibilità ambientale e contribuisce attivamente alla salvaguardia dell'ecosistema, quale bene primario irrinunciabile.

Nell'espletamento della propria attività, Fe.Ma. persegue costantemente l'obiettivo di contemperare, mediante l'impiego di tecniche innovative, le esigenze di vivibilità dell'ambiente da parte delle persone e quelle di tutela dell'ecosistema nel quale opera, assicurando il minor impatto ambientale possibile.

Tutti i Destinatari, nello svolgimento delle proprie attività a favore della Società, devono difatti astenersi dal porre in essere comportamenti lesivi per l'ambiente.

La Società assicura costantemente che lo svolgimento dell'attività d'impresa non generi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; a tal fine, la sede della Società è dotata di tutti gli impianti, apparecchi e segnali necessari alla prevenzione di eventi dannosi per l'ambiente e le persone, infortuni e malattie. Tali presidi sono sottoposti, con cadenza periodica, ad adeguati controlli, in termini di efficacia ed efficienza, anche per valutarne la necessità di sostituzione o di aggiornamento.

Ogni accadimento potenzialmente dannoso per le matrici ambientali deve essere tempestivamente segnalato al Delegato per l'Ambiente, affinché provveda ad informare gli Enti competenti, nonché all'Organismo di Vigilanza; inoltre, ogni evento lesivo per l'ambiente deve essere prontamente fronteggiato mediante le opportune misure di sicurezza, al fine di

contenerne la portata offensiva, impedendo sia l'aggravarsi delle conseguenze nocive eventualmente già cagionate, sia la produzione di ulteriori effetti pregiudizievoli.

L'adozione di comportamenti in contrasto con la normativa di settore e con le migliori tecniche disponibili non rientra mai nell'interesse della Società e l'erroneo convincimento di agire a vantaggio della medesima non può mai legittimare l'assunzione di condotte incaute.

Fe.Ma. individua gli addetti alla sicurezza e alla gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro con scrupolosa attenzione, secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, selezionando coloro che garantiscano i più elevati standard di qualità del servizio.

In generale, la Società richiede a tutti i Destinatari di prendersi cura della propria salute ed incolumità, nonché – compatibilmente con la funzioni, il ruolo, la formazione ed i mezzi forniti – di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

2.8. Tutela del patrimonio sociale e della proprietà industriale

I soci, gli Organi sociali, gli apicali e i sottoposti, i dipendenti e i collaboratori contribuiscono alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale, astenendosi dal realizzare operazioni difformi rispetto all'oggetto sociale o ad assumere iniziative devianti dagli scopi previsti dallo Statuto. A tal fine, sono tenuti ad operare diligentemente per la tutela dei beni aziendali, custodendo e conservando le risorse loro affidate ed utilizzandole conformemente all'interesse della Società.

Nello svolgimento della propria attività, Fe.Ma. assicura il rispetto della proprietà intellettuale ed industriale, nonché delle opere dell'ingegno altrui, anche grazie all'ausilio di collaboratori esterni specializzati.

Difatti, la Società richiede idonee garanzie ai propri fornitori in ordine al fatto che i beni e i servizi forniti non violino i diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi.

2.9. Trasparenza contabile e adempimenti tributari

Fe.Ma. garantisce che la gestione societaria sia correttamente rappresentata nelle scritture contabili. Ogni operazione e transazione, dotata di un congruo supporto documentale, viene autorizzata dalle funzioni competenti e viene debitamente registrata ed archiviata.

Le scritture contabili devono essere redatte alla stregua dei principi contabili – nazionali e internazionali – di correttezza, trasparenza, prudenza, completezza ed accuratezza. A tal fine, l'esecuzione di stime deve essere sempre realizzata correttamente e mediante l'impiego di criteri prudenziali, e quindi affidata a soggetti – anche esterni – dotati di adeguate capacità tecnico-contabili.

La Società invita chiunque sia a conoscenza di eventuali omissioni, errori, falsificazioni delle scritture o delle registrazioni contabili ad informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e, eventualmente, il proprio superiore gerarchico.

L'attività di controllo o di revisione, spettante ai soci, agli Organi sociali o agli altri soggetti a ciò titolati (ad. es., revisore legale dei conti), non deve essere ostacolata, rallentata o impedita in alcun modo.

Fe.Ma. ripudia l'evasione e l'elusione fiscale quale modalità di auto-finanziamento della propria attività d'impresa. Allo stesso modo, la Società non si presta a strumento per consentire l'evasione a beneficio dei propri Organi sociali o dei terzi.

A tal fine, la Società redige tempestivamente le proprie dichiarazioni fiscali con precisione e completezza, anche grazie all'ausilio di consulenti esterni specializzati, garantendo il corretto adempimento delle proprie obbligazioni tributarie.

CAPITOLO 3 – RAPPORTI INTERNI

3.1. Rispetto dei lavoratori

La Società ripudia qualsiasi forma di sfruttamento del lavoratore, bandendo ogni sorta di comportamento che possa essere considerato anche lontanamente strumentale a porre il lavoratore in una situazione di asservimento.

Non è consentito a nessuno, all'interno di Fe.Ma., di sfruttare il proprio ruolo e le proprie funzioni per imporre ad altri il compimento di favori personali o qualsiasi altra condotta non contemplata dal rapporto in essere con la Società o, comunque, non prevista dall'organizzazione aziendale, dalla normativa ed eventualmente dalla contrattazione collettiva di riferimento. Per l'effetto, è vietata qualsiasi forma di penalizzazione, ritorsione o discriminazione – nonché di sanzione disciplinare – per chi abbia rifiutato simili prestazioni.

La Società vieta e sanziona, senza alcuna eccezione, qualsiasi tipo di punizione corporale, violenza fisica o morale, molestia – anche solo psicologica – ingiuria o abuso, o comunque qualsiasi forma di lesione della dignità del lavoratore, da chiunque realizzata nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o *partner*. Chi ritenga di esserne stato vittima è opportuno che informi immediatamente l'Organismo di Vigilanza e, eventualmente, il proprio superiore gerarchico; la Fe.Ma. tutela chi abbia lamentato molestie, abusi o violenze, di qualsiasi genere, oppure ne abbia segnalato l'accadimento, da qualunque atto ritorsivo o discriminatorio.

La Società ripudia il lavoro minorile, infantile, irregolare o "in nero": ogni rapporto di lavoro o di collaborazione, di qualsiasi natura, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito di un regolare contratto.

La ricerca e selezione del personale è attuata secondo criteri oggettivi, improntati ai principi di equità, trasparenza e pari opportunità.

3.2. Collaborazione, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano il vero valore aggiunto di Fe.Ma.: la Società riconosce l'importanza centrale della professionalità individuale e del contributo fornito da ciascuno nell'esercizio dell'attività d'impresa, che risulta improntata al massimo rispetto della persona; la Società si impegna a mantenere in ogni momento un ambiente di lavoro stimolante, sereno e dignitoso, in cui ognuno sia trattato con rispetto e abbia modo di sviluppare la propria personalità e professionalità.

Fe.Ma. riconosce il valore della formazione, promuovendo e agevolando – anche mediante appositi corsi – l'acquisizione di maggiori e più specifiche competenze da parte dei propri esponenti e del proprio personale, siano essi dipendenti o collaboratori.

I compiti e le funzioni sono assegnati considerando le peculiarità personali, competenze, aspirazioni e il profilo lavorativo di ognuno; i livelli di remunerazione individuali sono articolati sulla base del ruolo, della professionalità, del livello di esperienza maturato e dei risultati conseguiti. La Società stabilisce ed aggiorna l'entità delle retribuzioni secondo criteri oggettivi ed equi, nel rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva, ove applicabile.

Fe.Ma. promuove un'articolazione del lavoro che, mantenendo l'equilibrio organizzativo e preservando l'efficienza generale dell'attività, agevoli la gestione dello stato di maternità/paternità nonché – in generale – della cura dei figli.

Tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione, nonché i rapporti commerciali, sono puntualmente regolati da una scrittura contrattuale (o lettera d'incarico), mediante la quale gli interlocutori sono ampiamente informati dei diritti e doveri nei confronti della Società.

Società non intrattiene alcun tipo di relazione economica o commerciale con chi non assicuri adeguata tutela dell'integrità personale dei propri lavoratori.

3.3. Promozione della diversity

Nell'esercizio della propria attività, in particolare nei rapporti con i propri dipendenti ed i terzi, Fe.Ma. non pratica alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, allo stato civile, allo stato di salute, alla etnia, alla nazionalità, alle condizioni economico-sociali, alle opinioni politiche o sindacali o alle credenze religiose del proprio interlocutore.

Allo stesso modo, tali elementi non possono fondare alcun tipo di privilegio o beneficio. La Società rinnega qualsiasi forma di nepotismo, favoritismo o clientelismo; tutti i processi di selezione e valutazione, non solo dei dipendenti ma anche dei collaboratori, consulenti, fornitori e *partner* contemplano solamente criteri oggettivi e discussi con gli stessi interlocutori.

3.4. Libertà di associazione e negoziazione collettiva

Al personale della Società sono garantiti, senza distinzioni e senza alcuna limitazione che non sia tassativamente prevista dalla legge, il diritto associativo, di appartenenza sindacale e di contrattazione collettiva. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di alcuna ritorsione, discriminazione o penalizzazione, né essere ostacolato o intralciato in alcun modo, salve le limitazioni specificamente previste dalla legge.

Fe.Ma. riconosce e salvaguarda l'attività prestata dai rappresentanti dei lavoratori, affinché tale funzione possa essere svolta senza alcun indebito condizionamento.

In caso di violazione di tali diritti, la Società richiede che ne sia fatta tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza, nonché, eventualmente, ai superiori gerarchici, affinché sia intrapresa ogni più opportuna azione per consentirne il pieno esercizio.

3.5. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Società assicura la massima priorità alla tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei Destinatari e dell'utenza degli spazi presso i quali esercita la propria attività, provvedendo alla rilevazione ed eliminazione o, comunque, alla gestione e al controllo di tutti i rischi ove, nonostante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, residuino ambiti di rischio non altrimenti fronteggiabili.

Nessuno che presti la propria attività a favore di Fe.Ma. è esposto a rischi inutili per la propria salute o incolumità.

La Società dedica tutte le risorse necessarie affinché gli ambienti di lavoro e tutti gli spazi, sia pubblici che privati, presso i quali esercita la propria attività siano sicuri e salubri.

Fe.Ma. fa sì che al proprio interno si diffonda e si radichi una solida cultura della sicurezza, anche mediante appositi programmi di formazione che forniscano a tutti i Destinatari piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla rispettiva attività lavorativa. La Società richiede ai Destinatari di partecipare attivamente alla prevenzione dei rischi per la salute e l'incolumità, mediante l'adozione – in ogni momento – di comportamenti responsabili e collaborando, mediante segnalazioni, suggerimenti e proposte, a migliorare le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.6. Beni aziendali e strumenti informatici

Gli Organi sociali, i dipendenti e i collaboratori sono responsabili dei beni aziendali – materiali o immateriali – loro assegnati; essi sono tenuti ad operare con diligenza, adoperandoli per esigenze di carattere professionale ed evitandone – per converso – qualsiasi utilizzo improprio o non corretto.

Ciascuno di essi è responsabile della protezione delle risorse affidategli ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio diretto superiore in caso di eventi potenzialmente dannosi per la Società.



Fe.Ma. rispetta la proprietà intellettuale ed industriale altrui e proibisce, sui propri strumenti informatici, l'utilizzo di banche dati e *software* non autorizzati.

L'uso della carta intestata di Fe.Ma. è riservato al personale della Società.

I medesimi principi si applicano anche ai collaboratori esterni, nel caso in cui sia loro consentito l'impiego di attrezzature, risorse o beni della Società.

CAPITOLO 4 – I RAPPORTI CON GLI INTERLOCUTORI ESTERNI

4.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione si ispirano alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Soltanto le funzioni aziendali a ciò preposte – o i soggetti da queste espressamente delegati per iscritto – sono autorizzate a gestire rapporti, di qualsiasi natura, con la Pubblica Amministrazione (comprese le Autorità di Vigilanza e l’Autorità Giudiziaria, salvo che non sia diversamente richiesto dalla medesima Autorità), uniformando le proprie condotte ai canoni di lealtà, trasparenza, correttezza ed integrità.

Rientrano nella nozione di Pubblica Amministrazione i pubblici ufficiali, i soggetti e gli enti incaricati di pubblico servizio, nonché i soggetti privati assoggettati a disciplina di natura pubblicistica. Costituiscono “Pubblica Amministrazione” – ad esempio – le Forze dell’Ordine, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, gli Enti Locali.

Ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente e, comunque, previa autorizzazione delle competenti funzioni aziendali, Fe.Ma. proibisce l’erogazione di qualsiasi tipologia di contributo a favore di Enti e/o funzionari pubblici; allo stesso modo, la Società si astiene dall’influenzare indebitamente i processi decisionali della controparte pubblica, così come dal richiedere impropri trattamenti preferenziali che non siano legittimi e/o determinati dalle regole di mercato.

Di conseguenza, Fe.Ma. vieta fermamente ai Destinatari – nell’esercizio della propria attività a favore o per conto della Società – di elargire qualsiasi forma di regalia, omaggio o beneficio che ecceda le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che possano essere interpretati come rivolti ad ottenere indebiti trattamenti di favore a beneficio della Società. Piccoli omaggi di cortesia, sempre di modico valore e conformi alle consuetudini, sono ammessi soltanto in occasione di particolari ricorrenze (ad es. festività natalizie).

Qualora la Pubblica Amministrazione proceda ad attività ispettive, d'indagine, di controllo o verifica, la Società richiede ai Destinatari di prestare la più ampia collaborazione, ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta ed astenendosi:

- dal fornire – o indurre altri a fornire – informazioni mendaci o reticenti;
- dall'alterare, occultare o distruggere documentazione della Società;
- dall'omettere o ritardare la trasmissione di eventuali informazioni richieste o dovute;
- dallo sviare o intralciare l'attività delle autorità.

Alle visite ispettive, verifiche e controlli eseguite presso la sede di Fe.Ma. devono presenziare almeno due esponenti della Società.

I Destinatari che ricevano richieste da parte di terzi di omaggi, regalie, trattamenti di favore o di ospitalità non in linea con le disposizioni del Codice, devono respingerle informandone immediatamente l'Organismo di Vigilanza ed eventualmente il proprio superiore gerarchico.

I Destinatari, nel caso in cui ricevano offerte di omaggi o di benefici che, per valore o modalità, si discostino dai principi del Codice, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed eventualmente al proprio superiore gerarchico.

4.2. Rapporti con collaboratori e consulenti

La Società impronta il processo aziendale di individuazione e selezione di collaboratori e consulenti alla massima trasparenza, indipendenza, autonomia, lealtà ed imparzialità, garantendo parità di condizioni a tutti i potenziali contraenti. In particolare, la Fe.Ma. vieta fermamente qualsiasi forma di condizionamento, si astiene dal praticare favoritismi, procedendo alla selezione soltanto nell'ottica del miglior interesse per la Società e secondo valutazioni obiettive fondate su criteri chiari e prestabiliti.

Nella selezione dei consulenti e collaboratori, Fe.Ma. valorizza la qualità, l'etica, il *know-how*, la professionalità, l'esperienza e le capacità della controparte, nonché l'idoneità – anche organizzativa – della stessa alla corretta esecuzione dell'incarico. Inoltre, al fine di evitare

relazioni con soggetti potenzialmente coinvolti in attività illecite o privi dei necessari requisiti di serietà, affidabilità e professionalità, la Società compie opportune verifiche ed approfondimenti in merito all'identità della controparte e all'attività svolta.

Quale condizione imprescindibile per l'instaurazione e la corretta prosecuzione del rapporto con la Società, i consulenti ed i collaboratori sono tenuti al rispetto dei principi espressi nel presente Codice; allo stesso modo, Fe.Ma. non tollera alcun comportamento che si ponga in contrasto con la legge od i principi fondamentali della convivenza civile.

I collaboratori e consulenti devono evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la Società; in caso di conflitto, effettivo o anche soltanto potenziale, è fatto obbligo di denunciarne immediatamente gli estremi all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza. Salvo diversa indicazione motivata dell'organo amministrativo, i collaboratori e i consulenti devono anche astenersi dall'eseguire l'attività in cui è sorta la situazione di conflitto.

4.3. Rapporti con i fornitori

Fe.Ma. mira alla ricerca della massima qualità nell'individuazione di fornitori e appaltatori per l'acquisto di beni e servizi; il relativo processo di selezione è condotto con chiarezza e trasparenza, e viene opportunamente documentato in ogni fase. La relativa documentazione viene correttamente archiviata affinché sia sempre possibile la ricostruzione dei singoli passaggi realizzati. L'aggiudicazione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di competenza, idoneità tecnica-professionale, competitività, efficienza, qualità, correttezza, rispettabilità, reputazione e prezzo. Pertanto, la Società ripudia qualsiasi favoritismo o clientelismo.

Nella selezione di fornitori e appaltatori, la Società esegue le opportune verifiche al fine di evitare relazioni con soggetti potenzialmente coinvolti in attività illecite o, comunque, privi dei necessari requisiti di serietà, affidabilità e professionalità. In particolare, Fe.Ma. si astiene dall'instaurare rapporti di appalto o fornitura con coloro i quali non assicurino il rispetto dei

diritti fondamentali dei lavoratori o adottino procedure aziendali non rispettose dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Anche dai propri fornitori ed appaltatori Fe.Ma. esige con fermezza il rispetto delle regole dettate dal Codice. A tal fine, i fornitori e gli appaltatori devono prendere conoscenza del Codice e i relativi contratti devono prevedere espressamente l'obbligo di rispettarne i principi.

Peraltro, la Società richiede ai fornitori e agli appaltatori di estendere l'applicazione dei principi contenuti nel Codice anche ai propri subfornitori e subappaltatori, in modo da assicurare il rispetto delle relative regole lungo tutta la filiera.

Fe.Ma. proibisce ai propri dipendenti di esercitare qualsiasi tipo di pressione o abuso nei confronti di fornitori e appaltatori – anche potenziali – diretta ad ottenere prestazioni indebite o condizioni più vantaggiose per la Società; allo stesso modo, è vietata qualsiasi forma di induzione dei fornitori o degli appaltatori alla stipula di un contratto sfavorevole nella prospettiva di successivi vantaggi.

4.4. Concorrenza leale

Fe.Ma. persegue il proprio oggetto sociale ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza nella concorrenza, ripudiando ogni forma di abuso o collusione. La Società non tollera alcuna condotta, da parte dei Destinatari, che si riveli scorretta, abusiva o illegale e volta a danneggiare i propri concorrenti, o comunque a conseguire vantaggi indebiti a danno dei medesimi.

4.5. Rapporti con partiti politici ed organizzazioni sindacali

La Società non sostiene in alcun modo né eroga alcun contributo, neppure indiretto, a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, anche straniere, né a loro membri, candidati o rappresentanti; viceversa, promuove il dialogo con le organizzazioni

sindacali e ne favorisce l'adesione dei dipendenti, senza tuttavia esprimere alcuna indicazione o preferenza.

Fe.Ma. si astiene da qualunque contegno che possa influenzare, ostacolare o condizionare l'esercizio del diritto di voto.

4.6. Rapporti con altri stakeholders

Il trattamento delle informazioni riguardanti gli *stakeholders* è effettuato nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati, attraverso specifiche procedure per la protezione dei dati. In particolare, la Società:

- assicura la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per gradi crescenti di criticità adottando contromisure adeguate in ogni fase di trattamento;
- pretende la sottoscrizione di patti di riservatezza da parte dei soggetti terzi che intervengono nel trattamento.

La comunicazione della Società verso i propri *stakeholders* è caratterizzata da completezza, trasparenza e chiarezza, nel rispetto del diritto all'informazione e previo bilanciamento con il diritto/dovere di riservatezza. Per tale ragione, Fe.Ma. vieta senza eccezioni che siano diffuse o divulgate notizie, informazioni, dati o commenti falsi, incompleti o tendenziosi.

4.7. Contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo

La Società non intrattiene alcun rapporto, neppure indiretto o per interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto, in qualsiasi forma, a favore di organizzazioni criminose, sovversive o terroristiche di qualsiasi natura.



Per tali s'intendono le organizzazioni e le associazioni criminali, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico e allo sfruttamento di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, al traffico di sostanze stupefacenti nonché al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.

CAPITOLO 5 - SANZIONI

Il rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico di Fe.Ma. è componente essenziale degli obblighi assunti dai Destinatari nei confronti della Società. La violazione delle regole previste nel Codice integra un illecito disciplinare ed è soggetto a provvedimenti sanzionatori, secondo quanto previsto dal sistema disciplinare del Modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 ed in conformità alla normativa vigente ed ai contratti collettivi di lavoro eventualmente applicabili.

Per quanto riguarda i membri degli Organi sociali, la violazione delle norme del Codice può integrare giusta causa di revoca.

Rispetto, invece, ai collaboratori ed ai consulenti esterni, ai fornitori ed ai *partner* commerciali, la violazione delle disposizioni del Codice può essere valutata quale un grave inadempimento contrattuale, legittimando la Società a risolvere il relativo rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c., ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Codice Etico rappresenta parte essenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il Codice Etico è adottato con delibera degli Amministratori, ai quali spetta anche provvedere all'aggiornamento e alla modifica del Codice, su impulso dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, unitamente ai responsabili dei Dipartimenti aziendali, promuove e verifica l'osservanza dei principi previsti nel Codice, ne fornisce la corretta interpretazione e ne diffonde i contenuti all'interno ed all'esterno della Società.

I Destinatari sono tenuti a segnalare qualsiasi contegno che possa integrare la violazione dei principi e delle regole del Codice, informandone immediatamente l'Organismo di Vigilanza mediante una comunicazione scritta – anche anonima, purché sempre debitamente circostanziata – indirizzata alla sede legale della Società, con l'indicazione *“Strettamente personale - riservata all'Organismo di Vigilanza”*, oppure mediante posta elettronica all'indirizzo odv@fema-srl.it. L'Organismo di Vigilanza procede, senza ritardo, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni, adottando ogni opportuna iniziativa al fine di verificarne la fondatezza nel merito. I segnalanti in buona fede sono tutelati contro qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione; nella gestione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela delle persone accusate in mala fede o erroneamente.